



STATUTO SOCIALE

della Associazione denominata

"ISTITUTO MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE - I.ME.CON."

con sede in Maglie

*** * * * ***

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ATTIVITA'

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

1. E' costituita a sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata "ISTITUTO MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE - I.ME.CON.", d'ora in avanti definita "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale in Maglie (LE), alla via Montegrappa, n.35.

3. La sede legale potrà essere trasferita in ogni altro luogo, purché in Italia, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Potranno essere istituite, altresì, sedi ed uffici secondari in altri luoghi.

4. La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è a tempo indeterminato e l'Assemblea generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste nel presente Statuto.

Articolo 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica ed ha finalità culturali e didattiche. E' infatti, costituita da persone liberamente associate. L'Associazione consegue lo scopo di favorire finalità di carattere sociale ed è indirizzata al conseguimento di obiettivi comunitari.

2. L'Associazione I.ME.CON. si propone come scopi la diffusione e la promozione della cultura negoziale e, in particolare, della conciliazione e della mediazione come metodi e strumenti prioritari di risoluzione dei conflitti, nonché lo sviluppo, anche normativo, della figura professionale del conciliatore - mediatore (di seguito chiamata, ai soli fini del presente Statuto, "Conciliatore").

3. La conciliazione e la mediazione (di seguito chiamate, ai soli fini del presente Statuto, "Conciliazione") rappresentano metodi di risoluzione alternativa e volontaria dei conflitti, attraverso i quali due (o più) parti in lite cercano di riattivare fra di loro una costruttiva ed efficace comunicazione al fine di raggiungere un accordo, anche creativo e non basato esclusivamente sugli elementi del conflitto iniziale, che risolva il conflitto stesso in modo soddisfacente per entrambe le parti, preservando, ove possibile, buoni rapporti anche per l'avvenire. Il tentativo è condotto con l'aiuto e l'assistenza di un terzo soggetto imparziale, il Conciliatore.

Ai fini del presente statuto viene definito Conciliatore un terzo soggetto, imparziale, indipendente e neutrale, che assiste le parti, facilita l'attivazione di una efficace reciproca comunicazione, supporta la loro motivazione costruttiva e le aiuta a raggiungere un accordo pienamente condiviso e soddisfacente per entrambe. Il Conciliatore non pronuncia sentenze, né giudizi, né lodi. Egli neppure fornisce valutazioni sull'esito del conflitto a meno che non ne venga richiesto, in una situazione di stallo negoziale, da tutte le parti. Nei casi previsti dalla legge o da specifici regolamenti, se le parti lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo.

4. La Conciliazione può assumere diversi aspetti a seconda del particolare contesto in cui viene svolta. Ai fini del presente statuto vengono considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Conciliazioni in materia civile, commerciale, societaria, fiscale, familiare, sanitaria, sociale, territoriale, scolastica, e ambientale.

Articolo 3 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone l'impegno prioritario della divulgazione della cultura della gestione del conflitto, della negoziazione, mediazione e della conciliazione quali metodi di risoluzione delle controversie alternative al processo-giudizio.

E' compito dell'associazione favorire l'estensione di attività culturali, anche in collaborazione con altre associazioni, che non siano in contrasto con il presente statuto.

L'Associazione I.ME.CON. potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione di persone e mezzi, anche in via non esclusiva, stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione e la prestazione di servizi di supporto all'attività dei Conciliatori, diretta a prevenire e facilitare la risoluzione di ogni tipo di controversia in materia civile, familiare, societaria, commerciale, ambientale, rapporti di lavoro pubblici e privati, nel rispetto dei principi di indipendenza, correttezza, imparzialità, riservatezza, efficienza, efficacia, economicità e rapidità;
- Assistenza in materie giuridico-legali, commerciali, sanitarie, tributarie direttamente o tramite i propri consulenti.
- Organizzazione di corsi per la formazione di Conciliatori ed esperti in materie legali;

- Promozione di studi e convegni attinenti allo scopo sociale.

L'Associazione I.ME.CON. potrà altresì:

- Creare un punto di collegamento nazionale, europeo ed internazionale attraverso la creazione di una rete tra centri operanti sul territorio nazionale, europeo ed internazionale che si occupano di gestione del conflitto;

- Creare un portale unico che raggruppi tutti i centri di cui sopra;

- Realizzare iniziative di ricerca e divulgazione della cultura creando una "scuola" per apprendere la gestione dei conflitti con le tecniche di negoziazione, conciliazione e mediazione che coinvolga i più qualificati formatori anche internazionali.

- Creare commissioni di studio per lo sviluppo e la divulgazione delle tecniche per la gestione del conflitto;

- Promuovere un'attività editoriale per pubblicazione di atti, convegni, seminari, nonché studi e ricerche;

- Promuovere delle attività volte alla creazione di sinergie tra gli iscritti: gestione di forum, newsletter, mailing list ecc.;

- Sviluppare partnership, accordi e convenzioni con enti e organizzazioni con finalità analoghe o collegate allo scopo di ampliare lo scambio culturale.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia

direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per lo svolgimento di tutte le attività suindicate l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite sia gratuite.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 - SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori.

1. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione ed hanno il compito di mantenere inalterato nel tempo lo scopo della stessa.

2. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, operano nel settore della conciliazione-mediazione.

3. Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci in quanto si siano particolarmente distinte nel campo della cultura negoziale.

4. Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità dell'Associazione, intendano favorire lo sviluppo delle iniziative dell'Associazione attraverso il loro patrocinio ovvero con contributi economici.

Tutti i Soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono hanno parità di

diritti, compreso quello di voto.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo personale.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Articolo 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di una richiesta scritta dell'interessato, presentata mediante la compilazione del modulo di adesione, contenente l'accettazione esplicita del Codice Etico e del Regolamento Interno. Il Consiglio direttivo può richiedere all'aspirante socio ulteriori notizie al fine di poter effettuare una migliore valutazione dell'istanza di associazione.

2. La qualità di socio viene a mancare a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione.

3. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza la sospensione temporanea del Socio, che in ogni caso non può superare i trenta giorni, al fine di accertare eventuali responsabilità ascrivibili allo stesso.

4. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

La qualità di associato non è trasmissibile e la quota associativa non è rimborsabile, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
4. a consultare i libri sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Presidente,
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio direttivo,
5. il Tesoriere,
6. il Segretario,
7. il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ritiene di nominarlo, in caso di mancata obbligatorietà per legge.

Gli organi sono eletti per un periodo di tre esercizi, e i loro componenti possono essere tutti riconfermati, salvo dimissioni o decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua maggioranza.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, costituita dai Soci in regola con la quota associativa, si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Ciascun associato dispone di un voto.

L'assemblea degli associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati; le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente atto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a)** l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b)** l'approvazione del conto consuntivo - composto da un rendiconto economico e finanziario - la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c)** l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo con un minimo di tre componenti ed un massimo di cinque.;
- d)** l'elezione del Vice Presidente;
- e)** l'elezione del Tesoriere;
- f)** l'elezione del Segretario;
- g)** la nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, se l'Assemblea degli associati ritiene di nominarlo in caso di mancata obbligatorietà per legge;
- h)** l'approvazione dei regolamenti interni;
- i)** la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai Soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo dei soci ne faccia domanda al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Articolo 9 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente, personalmente o per delega, la

maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni in prima e in seconda convocazione è

necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano.

Articolo 10 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i soci, se lo ritiene opportuno, due scrutatori da affiancare al Segretario per le operazioni di sua competenza.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di una delega.

Articolo 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Il Presidente è l'esclusivo rappresentante legale dell'Associazione, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza al Vice Presidente o ad altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica

dello stesso entro quindici giorni.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Davanti ai terzi, la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi e comunque resta in carica fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in ultima istanza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni devono essere assunte almeno con la maggioranza dei presenti.

Le sedute sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio direttivo

e ai Revisori dei conti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima.

Articolo 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'Assemblea dei Soci ;
- e) affidare a singoli soci eventuali incarichi in determinate materie;
- f) costituire eventuali commissioni di studio o di lavoro;
- g) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- h) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- i) predisporre lo schema del conto consuntivo - composto da un rendiconto economico e finanziario - e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- l) nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.

Articolo 15 - TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo, di suggerire la stipulazione di contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni

liberali, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell' Associazione.

2. Il Tesoriere è il depositario dei libri di cui ai punti e) ed f) di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Articolo 16 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile del corretto svolgimento delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio direttivo, provvedendo altresì a redigere i relativi verbali.

2. Il Segretario è il depositario dei libri di cui ai punti a), b), c) di cui all'art. 22 del presente Statuto.

3. Il Segretario, in caso di sua assenza o impedimento, deve fornire formale delega di sostituzione al socio che gli viene proposto dal Presidente. In caso di inattività del Segretario, provvede direttamente il Presidente a nominare il sostituto del Segretario.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Salvo che sia obbligatorio a norma di legge, è in facoltà dell'Assemblea degli associati nominare il Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sul rispetto delle delibere del Consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, controlla la contabilità e i bilanci annuali, e verifica l'osservanza delle norme dettate dal presente Statuto.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Il Presidente del Collegio è depositario del libro di cui al punto d) dell'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO IV

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 18 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili, mobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in proprietà dell'Associazione;
- b) donazioni, elargizioni e lasciti;
- c) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti da:

- a) contributi associativi ordinari;
- b) contributi associativi integrativi;
- c) contributi associativi straordinari;
- d) oblazioni volontarie;
- e) redditi dei beni patrimoniali;
- f) rimborsi;
- g) proventi di iniziative a qualsiasi titolo attuate o promosse dall'Associazione.

Articolo 19 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al

pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

NORME FINALI E GENERALI

Articolo 21 - ESERCIZI SOCIALI

- BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO.

L'esercizio sociale si inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio direttivo e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a.** il libro dei Soci;
- b.** il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- e. il libro giornale della contabilità sociale;
- f. il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale, la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Articolo 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea ai liquidatori, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno.

Articolo 25- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci o tra i soci, sarà preliminarmente tentata la composizione amichevole da parte di un mediatore/conciliatore scelto dalle parti.

Articolo 26 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento

giuridico italiano.

F.to: Giancarlo Toma, Maria Stramaglia, Donato Tondi, Maria Renata Ricciardi,

Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).